

## REGIONE TOSCANA

### LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2010, n. 69

**Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza).**

*(GU n. 16 del 23-4-2011)*

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2010

Art. 2 - Modifiche all'art. 26 della legge regionale 10/2010

Art. 3 - Modifiche all'art. 43 della legge regionale 10/2010

Art. 4 - Abrogazioni

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza);

Considerato quanto segue:

1. La legge regionale 10/2010 ha introdotto una normativa organica in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di incidenza, dando attuazione alla regolamentazione complessiva contenuta nel d.lgs. 152/06 come modificato dal d.lgs. 4/2008 e adeguando la regolamentazione stessa alla peculiarità della realtà regionale;

2. Con il d.lgs. 128/2010 il legislatore nazionale è nuovamente intervenuto sul d.lgs. 152/06 modificandone, tra l'altro, la parte seconda concernente le procedure di valutazione in materia ambientale;

3. Tra gli interventi significativi riguardanti la disciplina della VAS, rilevano in particolare quelli finalizzati a: delimitare il campo di applicazione della VAS medesima, anche alla luce del principio di non duplicazione; la rimodulazione della definizione di «parere motivato» quale provvedimento obbligatorio, conclusivo del procedimento di VAS; l'introduzione del concetto di «livello di sensibilita' ambientale delle aree interessate» quale parametro di valutazione per le modifiche di piani e programmi;

4. La legge risponde, quindi, al fine di adeguare prontamente le disposizioni della legge regionale 10/2010 alle modifiche intervenute, evitando cosi' l'insorgere di incertezze interpretative in ordine all'ambito di applicazione della disciplina di VAS e alle modalita' di svolgimento delle relative procedure;

5. Proprio per avere una pronta applicazione delle modifiche apportate dal d.lgs.128/2010, si prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva

la presente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 5 della legge regionale 10/2010

1. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica «VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA» e di valutazione di incidenza) e' aggiunta la seguente:

«b-bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui al comma 3.».

2. La lettera a) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

«a) per i piani e programmi di cui al comma 2, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le relative modifiche che definiscano o modifichino il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti;».

3. La lettera b) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

«b) per le modifiche minori di piani e programmi di cui al comma 2;».

4. La lettera c) del comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' sostituita dalla seguente:

«c) per i piani e programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, e per le loro modifiche, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti.».

5. Dopo il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' inserito il seguente:

«3-bis. La preventiva valutazione delle lettere a) e b) del comma 3 e' effettuata secondo le modalita' di cui al comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 152/2006».

6. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«4. In applicazione del principio di non duplicazione delle valutazioni non sono sottoposti a VAS ne' a verifica di assoggettabilita' i piani attuativi di cui all'art. 65 della legge regionale 1/2005 e i piani di livello attuativo comunque denominati che, pur rientrando nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3, non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali.».

7. Dopo il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Per la verifica di assoggettabilita' a VAS ovvero per la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi si applicano le disposizioni dell'art.

12, comma 6 del d.lgs.152/2006.».

8. Dopo il comma 4-bis dell'art. 5 della legge regionale 10/2010 e' inserito il seguente:

«4-ter. Per la valutazione ambientale dei piani regolatori portuali, delle loro modifiche e dei progetti di opere e interventi da realizzarsi nell'ambito del piano regolatore portuale stesso, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6, comma 3-ter del d.lgs.152/2006.».

Art. 2

Modifiche all'art. 26 della legge regionale 10/2010

1. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale 10/2010 e' sostituito dal seguente:

«3. Il proponente, in collaborazione con l'autorita' competente, provvede, prima della presentazione all'autorita' procedente del piano o programma per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato di cui ai commi 1 e 2, alle opportune revisioni del piano o programma, dandone conto nella dichiarazione di sintesi.».

Art. 3

Modifiche all'art. 43 della legge regionale 10/2010

1. Nella lettera c) del comma 2 dell'art. 43 della legge regionale 10/2010 sono soppresse le parole da «nei casi» fino a «di cui sopra».

Art. 4

Abrogazioni

1. Il comma 4 dell'art. 26 della legge regionale 10/2010 e' abrogato.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge e' pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 30 dicembre 2010

ROSSI